

Al dirigente scolastico
Istituto Comprensivo
"GIANNI RODARI"
67100 – L'Aquila

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO ALUNNO/A

Il/La/I sottoscritto/a/i e

in qualità di genitore affidatario tutore

dell'alunno/a frequentante la

SCUOLA DELL'INFANZIA sezione plesso
 SCUOLA PRIMARIA classe plesso
 SCUOLA SECONDARIA classe plesso

consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori e non potendo provvedere personalmente al ritiro del/della minore al termine dell'orario giornaliero delle lezioni e/o in caso di uscita, anticipata e motivata, da scuola

DELEGANO

quale/i persona/e di propria fiducia per il ritiro da scuola dell'alunno/a

1. SIG.
documento di identità n. rilasciato il
da

2. SIG.
documento di identità n. rilasciato il
da

3. SIG.
documento di identità n. rilasciato il
da

4. SIG.
documento di identità n. rilasciato il
da

5. SIG.
documento di identità n. rilasciato il
da

N.B.: (tutti i documenti dovranno avere corso di validità e le fotocopie dovranno essere leggibili)

COMUNICANO, altresì

i seguenti numeri telefonici per la reperibilità immediata in caso di urgenza:

MADRE – cellulare
documento di identità n. rilasciato il
da

PADRE – cellulare
documento di identità n. rilasciato il
da

AFFIDATARIO – cellulare
documento di identità n. rilasciato il
da

TUTORE – cellulare
documento di identità n. rilasciato il
da

(In caso di variazione del numero telefonico comunicato si fa obbligo di darne tempestiva comunicazione presso gli uffici di segreteria).

DICHIARANO

- di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;
- di essere a conoscenza che il non ritiro da scuola è considerato come abbandono del minore e punito ai sensi dell'art. 591 del codice penale;
- di essere a conoscenza che il docente all'atto della consegna del minore potrà richiedere il documento di riconoscimento del delegato che dovrà corrispondere a quello depositato con il presente atto;
- di sollevare l'Istituto comprensivo "GIANNI RODARI" da qualsiasi responsabilità conseguente e prendono atto che la responsabilità della scuola cessa al momento in cui il minore viene affidato alla persona delegata.

Il presente atto di delega ha validità per l'intero ciclo di studi, nell'ordine di scuola dove è stata presentata domanda di iscrizione, fino a revoca e/o rettifica della stessa da parte dei sottoscrittori. In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, al presente atto deve essere allegata la relativa documentazione.

Si allegano:

n. documenti di riconoscimento dei deleganti;

n. documenti di riconoscimento dei delegati.

L'Aquila,

(firma delegante)

(firma delegante)

NEL CASO IN CUI IL PRESENTE ATTO VENGA SOTTOSCRITTO DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:

Il/la sottoscritto/a

a conoscenza di quanto stabilito dai seguenti articoli del codice civile sulla responsabilità genitoriale:

Art. 316 c. 1 codice civile – Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337 – ter c. 3 codice civile – La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337 - quater c. 3 – Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. I genitori cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Dichiara di aver inoltrato la presente delega in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

L'Aquila,

(firma delegante)